

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA**

ORDINE DEL GIORNO n.

sulla necessità di applicare correttamente la legge n.17 approvata il 22 novembre 2021 - recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge n.21 approvata il 28 dicembre 2021

PREMESSO che:

- Si sono verificate e continuano a verificarsi molteplici difficoltà e criticità connesse all'applicazione della legge n.17 approvata il 22 novembre 2021 - recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge n. 21 approvata il 28 dicembre 2021;

NELLO SPECIFICO che:

- numerosi enti e/o associazioni, beneficiari di contributi, hanno a disposizione tempi ristretti per la rendicontazione delle proprie spese. Inoltre, in assenza di criteri chiari per la stipula delle convenzioni, non hanno nemmeno potuto conoscere anticipatamente le spese realmente rendicontabili e rimborsabili. Per tale motivo associazioni e/o enti hanno incontrato enormi difficoltà che hanno cagionato un'errata rendicontazione;
- nelle spese rendicontabili, così come fissate dalle convenzioni elaborate dagli assessorati, sono state ingiustificatamente tenute fuori quelle per beni strumentali indispensabili al funzionamento delle associazioni e/o degli enti nell'esercizio delle proprie attività e dunque nella realizzazione dei propri obiettivi;

CONSIDERATO che:

- la legge n. 21 ha previsto, all'articolo 1, che il termine per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 approvata il 22 novembre 2021 fosse prorogato al 31 dicembre 2022. Ciò, nel pieno rispetto della ratio legislativa e dell'intendimento del legislatore, per cui le associazioni e/o gli enti potessero realizzare i propri interventi, nonché rendicontare le proprie spese, per tutto l'anno 2022.

RITENUTO che

- la ratio della legge n.17 sia sufficientemente chiara, soprattutto alla luce delle successive modifiche intercorse con la successiva legge n. 21;
- le rigidità burocratiche insorte nell'applicazione della legge rischiano di metterne in discussione finalità, applicabilità ed efficacia;

invita gli assessori competenti in materia

- affinché intervengano presso gli uffici di propria competenza per chiedere la corretta applicazione della legge n.17 approvata il 22 novembre 2021 - recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge n.21 approvata il 28 dicembre 2021, in particolare per:
- la sostituzione, modifica o integrazione, delle convenzioni da stipulare o già stipulate, con dei criteri che garantiscano, così come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 21, la proroga della realizzazione degli interventi, nonché della loro rendicontazione, per i beneficiari dei contributi, al 31 dicembre 2022;
- l'inserimento nelle convenzioni tra le spese rendicontabili dalle associazioni e/o degli enti, anche quelle inerenti i beni strumentali e durevoli indispensabili per l'esercizio delle relative attività e del perseguimento dei propri obiettivi;

Cagliari, 8 febbraio 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a series of loops and a horizontal stroke.